

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di maggio alle ore 18:00, si è riunita dietro regolare convocazione, l'Assemblea dell'Associazione al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione delle modifiche statutarie per adeguamento al Codice del Terzo Settore (ex Articolo 101, comma 2, Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117).
3. Prossimi passi amministrativi e gestionali.

Ai sensi dello Statuto, assume la Presidenza la Sig.ra Francesca Lo Duca, che chiama la Sig.ra Silvia Sacchi a fungere da segretario con il parere favorevoli dei presenti.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che tutti i presenti si dichiarano preventivamente edotti su quanto posto all'Ordine del Giorno, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'odierna riunione si svolge in modalità full audio-video conference (riunione TEAMS), mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- la Presidenza si costituisce fisicamente presso la Sede dell'Associazione in Via Panebianco, 274 – Cosenza (CS).

Inoltre, il Presidente constata e fa constatare che il Consiglio Direttivo è presente nelle persone di:

Francesca Lo Duca (Presidente Nazionale e Socio Fondatore), Solinas Michele Angelo (Vice Presidente Nazionale e Socio Ordinario), Biagio Genovese (Consigliere e Socio Fondatore), Giuliana Spadafora (Consigliere e Socio Fondatore), Rocco Lo Duca (Consigliere e Socio Fondatore) e Silvia Sacchi (Consigliere e Socio Ordinario).

È, invece, assente giustificato Angelo Cosentino (Vice Presidente Nazionale e Socio Fondatore).

Sul **primo punto** posto all'ordine del giorno il Presidente, Francesca Lo Duca, riferisce che l'associazione è in piena riorganizzazione e che occorre è necessario ricompattarsi per poter ripartire da una base sociale forte e collaborativa; che sia estremamente recettiva alle sollecitazioni ed agli indirizzi che provengono dal CDN.

In questa direzione va l'inserimento nella compagine sociale del Dott. Enzo Turiano, che ha una grande esperienza nel campo della progettazione sia in ambito nazionale sia internazionale.

Alla luce di ciò Dott. Enzo Turiano è stato identificato come progettista dell'Associazione ed, allo stato, è anche l'unico, stante il mancato rinnovo delle nomine annuali già conferite.

Il Presidente, Francesca Lo Duca, prosegue nella propria esposizione sottolineando la necessità di ampliare la compagine sociale che la pandemia ha fortemente ridimensionato. Infatti, l'obbligatoria inattività della F.A.C.It. non ha consentito di mantenere assidui rapporti sociali e ciò ha contribuito alla fuoriuscita di molti soci.

Sul punto prende la parola il **Vice Presidente Solinas** il quale dice di essere d'accordo con quanto evidenziato dal Presidente in ordine alla necessità di ampliare il più possibile la base sociale. A seguire, prende la parola il **Consigliere Lo Duca** che, concordando con la necessità di ampliare la base sociale, propone di aprire l'associazione alla partecipazione di altre associazioni e ad altri ETS per rendere sempre più incisiva l'azione sociale di cui la F.A.C.It. è portatrice. Inoltre, un sì fatto ampliamento della base sociale ci consentirebbe di farci portatori di proposte progettuali più mirate.

Sul **secondo punto** posto all'ordine del giorno il Presidente, Francesca Lo Duca, illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 17).

In particolare, il Presidente informa i presenti che, entro il 31 maggio 2021, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza del 31 maggio 2021 è posta dall'art. 101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità dei presenti, **approva il nuovo Statuto sociale** così come modificato che si allega al presente verbale diventandone parte integrante.

La denominazione dell'Associazione è: Federazione Associazioni Cattoliche Italiane (in breve F.A.C.It.) che sarà integrata automaticamente con la locuzione "*Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS)*" successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **Federazione Associazioni Cattoliche Italiane Associazione di promozione sociale (in sigla F.A.C.It. APS).**

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al Registro della promozione sociale della Regione Calabria (se costituito).

Sul **terzo punto** posto all'ordine del giorno il Presidente, Francesca Lo Duca, cede la parola al **progettista Enzo Turiano**, in quale riferisce che sono in procinto di essere emanati moltissimi

bandi (sia nazionali sia europei) e che il consolidamento della rete territoriale F.A.C.It. e l'ampliamento della base sociale sono elementi prodromici alla buona riuscita della vita associativa e dei progetti che si andranno a realizzare.

Inoltre, il Dott. Turiano, evidenzia come la progettazione che sia andrà a fare necessita di una fase preparatoria finalizzata alla realizzazione di un'analisi dei territori in cui la F.A.C.It. opera oltre che dei loro fabbisogni.

Sul punto prende la parola il **Consigliere Lo Duca**, il quale evidenzia come la progettazione e, più nello specifico, la partecipazione a bandi (nazionali ed europei) sia un elemento di estrema importanza in quanto la F.A.C.It. per l'espletamento della propria azione sociale non può limitarsi a fornire solo servizi sociali, ma è indispensabile che funga da volano per la messa a terra di nuove e più solide attività produttive.

A seguire prende la parola il **Vice Presidente Solinas** il quale auspica che l'attività di progettazione inizi quanto prima.

Prende la parola il socio **Cesare Nisticò** il quale, concordando con quanto espresso dal Consigliere Lo Duca, auspica che l'associazione non assuma un ruolo passivo nei confronti della Pubblica Amministrazione ma si faccia proattivamente carico di formulare proposte progettuali in quanto, come tutti gli Enti del Terzo Settore, la F.A.C.It. è perfettamente cosciente dei problemi del territorio ed ha ben chiara la strada da seguire per risolverli.

Prende la parola il socio **Franco Noto** il quale rimarca la carenza di tecnici nel mondo del sociale, cosa che rende meno incisiva di quanto dovrebbe essere l'azione delle associazioni.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Presidente, Francesca Lo Duca, dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Silvia Sacchi

Il Presidente

Francesca Lo Duca

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DENOMINATA

F.A.C.It. – Federazione Associazioni Cattoliche Italiane

Articolo 1 Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "F.A.C.It." acronimo di Federazione Associazioni Cattoliche Italiane, di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cosenza (CS) Via Panebianco 274. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune di Cosenza non comporta modifica statutaria, ed è deliberata dal Consiglio Direttivo nonché comunicata agli uffici competenti.

3. Essa opera nell'ambito del territorio nazionale ed intende operare anche in ambito internazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero. In particolare, può istituire sedi cittadine e comprensoriali cittadine, provinciali e comprensoriali provinciali, regionali e comprensoriali regionali, sedi all'estero, attribuendo il titolo di sede territoriale anche agli eventuali organismi ed enti che dovessero associarsi per come qui di seguito indicato.

5. La F.A.C.It. può organizzarsi anche come federazione di associazioni, circoli, comitati, clubs e consorzi che abbiano scopi e finalità attinenti con quanto è stabilito nel presente statuto e che possano contribuire all'ampliamento ed approfondimento delle tematiche oggetto della propria mission. Gli enti aderenti possono assumere il titolo di Sedi territoriali della F.A.C.It. in ambito cittadino, provinciale, regionale e comprensoriale, sulla base di apposito regolamento da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo Nazionale.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "F.A.C.It." – Federazione Associazioni Cattoliche Italiane "APS".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Per effetto di tale clausola la qualifica di Ente del Terzo Settore, e di Associazione di Promozione Sociale, da parte dell'Associazione, diventerà efficace solo dopo l'avvenuta iscrizione nel RUNTS sopradetto.

Articolo 3 Finalità generali

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Articolo 4 Mission specifica

L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità: promuovere il coordinamento e la collaborazione permanente tra enti associativi che abbiano i più diversi scopi sociali ma che siano caratterizzati dall'adesione ai principi della dottrina sociale della Chiesa o che siano di diretta promanazione della Chiesa. L'azione collaborativa si esplica nella erogazione di attività di coordinamento organizzativo, manageriale, gestionale, promozionale, legale, economico-finanziario, della comunicazione, della progettazione e realizzazione di eventi ed iniziative e di tutto ciò che agevoli e renda efficace l'iniziativa di detti organismi associativi, che ne agevoli il perseguimento degli scopi sociali, che ampli la base partecipativa, che produca sinergie utili a migliorare l'erogazione di servizi alla collettività ed agli iscritti, soci o simpatizzanti, esaltando il ruolo dell'associazionismo cattolico per il miglioramento delle condizioni morali e materiali della popolazione italiana. La finalità ultima è dunque quella di riunire il variegato mondo cattolico affinché questo

possa esprimersi con un'unica voce in una dimensione più incisiva di solidarietà ed unità d'intenti, coniugando tali finalità anche con il recupero dei principi che nel corso del XX secolo si sono affermati in tema di libertà, diritti e dignità della persona, diritti civili, diritti del lavoro e della libera impresa, stato sociale, politiche della casa e della famiglia, riduzione delle disparità sociali, etica del potere ed educazione alla cultura della legalità.

Articolo 5 Campi di intervento

L'Associazione opera nei seguenti settori:

1. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. Interventi e prestazioni sanitarie e prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, in G.U. n. 429 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
3. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
4. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
5. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
6. Formazione universitaria e post-universitaria;
7. Formazione professionale;
8. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
9. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
10. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di tutte le attività di interesse generale svolte dalla associazione;
11. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
12. Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
13. Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
14. Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche a fini non agonistici;
15. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
16. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
17. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
18. Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
19. Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
20. Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
21. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117;
22. Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
23. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 6 Attività

1. L'attività dell'Associazione si esplica attraverso iniziative di carattere culturale e divulgativo, con particolare riferimento alla tutela delle fasce sociali più disagiate specie nel settore delle politiche della casa ed alloggiative in genere, dei piccoli proprietari di prima casa e degli inquilini, agendo nel campo dei mass media, curando l'edizione di stampe

periodiche e non, la realizzazione di festival e rassegne culturali, anche musicali, per di più mediante la creazione e gestione di portali web e la creazione e gestione di profili sui maggiori social network ed effettuando ogni altro servizio idoneo a rappresentare momenti di divulgazione sui temi ritenuti meritevoli e caratterizzanti l'azione sociale dei cattolici.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Organizzare iniziative di carattere sindacale, culturale e divulgativo, con particolare riferimento alla tutela delle fasce sociali più disagiate specie nel settore delle politiche della casa ed alloggiative in genere, dei piccoli proprietari di prima casa e degli inquilini;
- b) Promuovere iniziative nel campo dei mass media, attraverso l'edizione di stampe periodiche e non, la realizzazione di festival e rassegne culturali, anche musicali, anche mediante la creazione e gestione di portali web e la creazione e gestione di profili sui maggiori social network ed ogni altro servizio idoneo a rappresentare momenti di divulgazione sui temi ritenuti meritevoli e caratterizzanti l'azione sociale dei cattolici;
- c) Creare reti di partenariato, co-progettazione e cogestione, al fine di sviluppare e coordinare le proprie attività con Università, Centri di ricerca, Consorzi, Associazioni ed Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali per la creazione di partenariati finalizzati alla promozione e realizzazione di programmi e progetti comuni;
- d) Progettare e realizzare corsi di formazione, alta formazione, aggiornamento e didattici per le scuole prioritariamente mediante l'utilizzo di tecnologia innovativa (es. e-learning), anche in collaborazione con Università, centri di ricerca, altre associazioni, Enti pubblici e privati; può inoltre svolgere attività di formazione senza fini di lucro;
- e) Promuovere e finanziare, anche attraverso l'apporto di Enti pubblici e privati, imprese e qualunque altro organismo, borse di studio e di lavoro, con particolare riferimento alle professioni c.d. atipiche ed alle nuove attività imprenditoriali, per aiutare a sollevare la popolazione da condizioni di indigenza, disoccupazione, mancanza di prospettive socio-economiche che pongano la dignità dell'uomo e della famiglia quale principio ineludibile;
- f) Organizzare manifestazioni e congressi di studio e di divulgazione relativi alle tematiche sopra elencate, nonché pubblicare e diffondere le conoscenze acquisite in forma scritta e con sistemi multimediali o con altre modalità di comunicazione;
- g) Organizzare festival ed eventi culturali, anche nel campo dell'intrattenimento musicale, con lo scopo di promuovere le attività dell'associazione e radicare la conoscenza sui territori di riferimento;
- h) Promuovere interscambi culturali e di ogni altra natura, con le associazioni di italiani all'estero;
- i) Promuovere la realizzazione di progetti finanziati dall'Unione Europea;
- j) Promuovere la collaborazione con ricercatori/ricercatrici italiani e stranieri per lo svolgimento dei progetti e la pubblicazione dei risultati, l'organizzazione di eventi che permettano lo scambio di esperienze e informazioni e la creazione di strutture che garantiscano la possibilità di una collaborazione continuativa, in particolare:
 - 1) Attraverso l'organizzazione in proprio e con altri di seminari, incontri, convegni, tavole rotonde, focus group, campagne pubblicitarie e di informazione, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione;
 - 2) Attraverso la pubblicazione di materiale divulgativo, libri, articoli, opuscoli, materiali didattici, materiali pubblicitari, materiali audio e video, siti web, riviste on-line ed altro materiale attinente gli scopi sociali;
- k) Ogni altra attività coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; potrà altresì organizzare raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4. Nella logica di un'effettiva e fattiva opera di mediazione tra corpi sociali e Istituzioni, onde ricercare percorsi utili a garantire la coesione sociale, potranno essere predisposti tavoli di concertazione tra i più svariati Enti pubblici e non di livello locale e/o nazionale, mediante l'utilizzo dello schema previsto dalla conferenza dei servizi interessati all'esame, lo sviluppo e la realizzazione dei singoli progetti elaborati e poi proposti ex art. 14 della Legge n. 241/90 e successive modifiche, ossia, mediante uno schema procedimentale direttamente tracciato dal Legislatore che potrebbe assicurare la trasparenza delle decisioni da adottare e, dunque, un maggior controllo dei processi e, in ossequio ai principi Costituzionali della responsabilità, legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione,

a maggior ragione, proprio l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle scelte che la P.A. può adottare assieme al privato sociale e non. Ciò, nella consapevolezza che la modalità di interlocuzione istituzionale individuata può garantire maggiore partecipazione responsabile ai complessi processi sociali in atto, nonché, la trasversalità e l'elevazione delle soluzioni tecniche da adottare dinanzi alle sfide che le comunità organizzate affrontano nell'ottica del bene comune e della coesione sociale. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la Direttiva 2_2017 sulla consultazione pubblica.

Articolo 7 Ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 8 Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, e tramite un proprio rappresentante, le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal proprio Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Articolo 9 Procedura di ammissione

1. Sono soci, con pari diritti:
 - a. Fondatori;
 - b. Ordinari;
 - c. Onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci.

2. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

3. Il Consiglio Direttivo fissa i requisiti per l'ammissione e delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Collegio di Proibiviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o

altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio di Proibiviri dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. In caso di mancata nomina del Collegio di Proibiviri o di decadenza dei suoi componenti in numero tale da impedire le funzioni, l'appello può essere proposto all'Assemblea che si esprime alla prima occasione utile.

6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 10 Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) Partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) Essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) Esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dal presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) Rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) Versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

5. Le quote e i contributi associativi non stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 11 Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
- b) Mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi del presente Statuto.

2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- a) Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) Persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) Aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Proibiviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dei Proibiviri viene convocato e delibera entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione del Collegio dei Proibiviri, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso; egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

In caso di mancata nomina del Collegio di Probiviri o di decadenza dei suoi componenti in numero tale da impedirne le funzioni, l'appello può essere proposto all'Assemblea che si esprime alla prima occasione utile.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 12 Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, siano essi associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Articolo 14 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Nazionale dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo Nazionale – Organo di amministrazione;
- c) Il Presidente Nazionale;
- d) Il Vice Presidente Nazionale;
- e) Il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- f) Il Tesoriere;
- g) Il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- h) Le Assemblee Regionali e Provinciali dette "assemblee territoriali";
- i) I presidenti Regionali e Provinciali "rappresentanti territoriali";
- j) Il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- k) Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti – Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- l) Il Collegio Nazionale di Controllo – Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- m) Uno o più dei seguenti Organi "di indirizzo" (qualora la loro istituzione sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo):
 - Il Comitato Tecnico / Scientifico;
 - Il Comitato Etico;
 - Il Comitato di Beneficienza / Benemeranza;
 - L'Ufficio di Presidenza.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Assemblee territoriali

1. Le assemblee territoriali, dette anche consigli, sono costituite dai soci che risiedono nell'ambito locale di riferimento.
2. Detta costituzione è preceduta da preventiva richiesta rivolta al vaglio vincolante del Consiglio Direttivo Nazionale. A cura e su iniziativa dell'Associazione al fine di costituire punti di ascolto e di erogazione di servizi ed assistenza agli iscritti ed alla popolazione in generale. Le assemblee territoriali non sono organi autonomi rispetto agli organi nazionali preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, che emana anche i regolamenti relativi, si svolgono i congressi, provinciali e regionali. Entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione, il Consiglio Direttivo Nazionale rilascerà apposito certificato di aggregazione all'Associazione. Scopo della costituzione degli organi territoriali è quello di radicare la presenza dell'Associazione.

Rappresentanti territoriali

3. I presidenti territoriali, detti anche rappresentanti territoriali, possono essere eletti a livello provinciale o regionale, hanno il compito di rappresentare l'Associazione e di promuovere e coordinare le attività della stessa sui rispettivi ambiti di competenza. Essi sono eletti dalle assemblee provinciali o regionali e possono a loro volta nominare collaboratori che li coadiuvano nei propri compiti, costituendo in un ufficio di presidenza territoriale. Tali nomine devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo Nazionale pena la loro inefficacia.

Articolo 16 L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Fino a quando l'associazione avrà un numero di associati inferiore a 500, ciascun associato potrà rappresentare in Assemblea un massimo di 3 associati; quando l'associazione avrà 500 o più associati, ciascun associato potrà rappresentare in Assemblea un massimo di 5 associati.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) Su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) Su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

8. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

9. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 17 Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) Approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) Approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) Approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) Determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) Eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) Eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- g) Eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- h) Decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) Approvare il regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 18 Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 19 L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Articolo 20 Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. L'Assemblea, oltre ai consiglieri eletti tra gli associati, può deliberare l'elezione di consiglieri di diritto in un massimo di 3 (tre), essi partecipano ai Consigli Direttivi senza diritto di voto.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 21 Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 22 Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) Redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) Redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) Redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) Nominare il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
- e) Decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) Decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) Deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) Ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Articolo 23 Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) Soprraggiunte cause di incompatibilità previste dal presente Statuto;
- d) Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esauri-

mento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 24 Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) Adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) Convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Articolo 25 Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) Soprraggiunte cause di incompatibilità previste dal presente Statuto;
- d) Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 26 L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 27 Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) Esercitare il controllo contabile;
- d) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) Partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 28 L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 29 Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 30 Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da un massimo di altri 4 (quattro) Consiglieri.

2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove compatibili e con gli occorrenti adattamenti.

3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Articolo 31 Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

3. Il Segretario cura la tenuta oltre che del Libro Verbali del Comitato Esecutivo anche dei Libri sociali e registri previsti dal presente Statuto. Inoltre, svolge le mansioni che gli vengono delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

3. Il Segretario cura la pubblicazione del periodico ufficiale dell'associazione e ogni altra pubblicazione o comunicazione alla stessa riferibile.

Articolo 32 Tesoriere

1. Il Tesoriere:

- a) Cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) Effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) Predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Articolo 33 Organi di Indirizzo

1. Gli Organi di Indirizzo hanno un ruolo importante nella vita dell'Associazione in quanto hanno il compito primario, ognuno per le proprie competenze, di fare proposte, indicare progetti, collaborare con il Consiglio Direttivo nella programmazione delle attività e delle iniziative che coinvolgono o potrebbero coinvolgere l'Associazione.

2. Il Comitato Tecnico / Scientifico ha la competenza della programmazione culturale e sociale dell'Associazione. In particolare, il Comitato Scientifico elabora i programmi di attività dell'Associazione, stimola le attività dell'Associazione volte al raggiungimento degli scopi sociali, individua con il Consiglio Direttivo tematiche emergenti di interesse scientifico, esercita le funzioni consultive su tutte le materie sottopostegli dal Consiglio Direttivo ed, infine, svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Direttivo.

3. Il Comitato Etico promuove la stesura di linee guida a carattere etico che interessano l'attività dell'associazione, esercita le funzioni consultive su tutte le materie sottopostegli dal Consiglio Direttivo ed, infine, svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Direttivo.

4. Il Comitato di Beneficienza / Benemerenzia svolge le funzioni di commissione giudicatrice per la concessione di borse di studio, premi, etc., esercita le funzioni consultive su tutte le materie sottopostegli dal Consiglio Direttivo ed, infine, svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Direttivo.

5. I pareri rilasciati dagli Organi di Indirizzo non sono mai vincolanti, in quanto hanno solo una funzione consultiva.

6. Salvo quanto previsto per l'Ufficio di Presidenza, ogni organo di indirizzo è composto dal un Presidente e da altri 2 (due) componenti, nominati dal Consiglio Direttivo tra soggetti con comprovata esperienza e professionalità, aventi qualifiche coerenti con le competenze attribuite al singolo organo di indirizzo.

7. Salvo quanto previsto per l'Ufficio di Presidenza, i membri di ciascun organo di indirizzo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

8. Gli Organi di Indirizzo sono disciplinati e funzionano, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove compatibili e con gli occorrenti adattamenti.

Articolo 34 L'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza ha il compito di coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. Questo è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 9 (nove); nominati dal Consiglio Direttivo, decadono in caso di cessazione del Presidente dalla propria carica.

2. È compito esclusivo del Presidente individuare e proporre al Consiglio Direttivo, convocato per la loro nomina, i componenti l'Ufficio di Presidenza.

3. All'Ufficio di Presidenza è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove compatibili e con gli occorrenti adattamenti. L'Ufficio di Presidenza può anche riunirsi in maniera abituale su iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo ed assumere proprie deliberazioni che tuttavia, hanno solo e sempre carattere consultivo.

Articolo 35 Collegio Nazionale dei Probiviri

1. Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

2. L'istituzione del collegio dei Probiviri è rimessa alla volontà dall'Assemblea dei soci, che, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, ne nomina i membri in un numero di 3 (tre) di un uno designato quale Presidente; durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

3. La carica di Probiviro è incompatibile con altre cariche ricoperte all'interno dell'Associazione.

4. Sono compiti del Collegio dei Probiviri:

- decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte degli aventi diritto, sulle controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- esprimere un parere obbligatorio, ma non vincolante, sul provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 36 Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) Il libro degli associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 37 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 38 Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Articolo 39 Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Articolo 40 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Articolo 41 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPCS UT COSENZA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 982
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 30/05/2021 REGISTRATO IL 02/07/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000982

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 98105840783 F.A.C.IT. ASSOCIAZIONE DI PROMOZ
ID. TELEMATICO: TDF21L000982000ZH

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 98105840783

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. Progr. DESCRIZIONE

1	001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
	VALORE DICHIARATO : 0,00
	DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

ADEGUAMENTO TERZO SETTORE